



22° Convegno dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia

***GENITORI, FIGLI E GIUSTIZIA:
AUTONOMIA DELLA FAMIGLIA E PUBBLICO INTERESSE
(Parma, 13-15 novembre 2003)***

Conclusioni (Elisa Ceccarelli)

Il Convegno si proponeva di essere un'occasione di pacata e approfondita riflessione sui presupposti, i contenuti e i limiti della giustizia civile minorile, anche in relazione al progetto di riforma proposto dal Ministro Castelli, senza polemiche e schieramenti, con un approccio razionale ai problemi e con l'apporto di varie componenti culturali nella tradizione dei Convegni di studio della AIMMF che hanno avuto inizio oltre vent'anni fa.

Alla sua conclusione possiamo essere soddisfatti di come è svolto e del metodo di lavoro che abbiamo adottato.

Del risultato va reso merito a tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione, agli enti che hanno contribuito generosamente alla sua realizzazione (in particolare al Comune di Parma e alla Regione Emilia Romagna), ai relatori e a tutti i partecipanti ai lavori. A tutti va il nostro grazie.

Il merito è anche del direttivo dell'AIMMF e specialmente del Presidente, Pasquale Andria, che da un anno ormai svolge con saggezza e solerzia straordinarie un paziente lavoro di informazione e sensibilizzazione culturale sui temi della giustizia minorile. Tale impegno è stato richiesto in misura eccezionale dalla discussione nata attorno alla riforma proposta dal Ministro Castelli al quale pure, in fondo, va un po' di merito per averci dato l'occasione di ripensare e approfondire i punti cruciali del nostro lavoro.

I magistrati minorili da più decenni si interrogano su questi problemi e li affrontano con argomentazioni ricche di complessità e di spunti critici che qui sono state ancora una volta mirabilmente sviluppate nella sua relazione da Alfredo Carlo Moro, uno dei padri fondatori della associazione e della cultura della giustizia minorile.

Abbiamo dunque una lunga storia alle spalle, di cui possiamo essere orgogliosi.

Il titolo del convegno ha posto al centro dell'attenzione i due temi che sono in gioco ogni volta che si verifica un intervento giudiziario nella vita familiare e in particolare sulla potestà dei genitori.

L'autonomia della famiglia costituisce valore riconosciuto socialmente e giuridicamente, principio di rilevanza costituzionale. Nell'imporre ai genitori il dovere di provvedere ai figli, la legge riconosce il loro diritto di farlo senza interferenze esterne. E tuttavia tale diritto trova un limite nel diritto dei figli a non vedere compromessi i propri fondamentali diritti alla salute e allo sviluppo personale, ugualmente riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto di famiglia e dalle convenzioni internazionali che riconoscono l'interesse dei minorenni valore prevalente su ogni altro

L'intervento giudiziario che incide sull'autonomia della famiglia e sulla potestà dei genitori si giustifica solo quando sia accertata la necessità di impedire la violazione dei diritti personalissimi dei minorenni da parte degli stessi soggetti a cui la società e la legge ne affidano la tutela.

I provvedimenti regolativi, limitativi o ablativi della potestà costituiscono la maggior parte dell'attività dei Tribunali per i Minorenni ma sono quelli che appaiono meno chiaramente nella loro effettiva consistenza numerica: solo quest'anno il Ministero della Giustizia ha diffuso le statistiche civili che fino a due anni fa erano raccolte solo dall'Istat; neppure il Dipartimento della Giustizia Minorile presta attenzione a questo aspetto dell'attività giudiziaria.

Nella stragrande maggioranza si tratta di provvedimenti che determinano l'intervento dei Servizi Psicosociali finalizzato a tutelare il minore nella sua famiglia e quindi a svolgere un'attività pedagogica e di aiuto verso genitori che risultino incapaci di provvedere ai figli e di avvalersi spontaneamente dell'aiuto delle agenzie sociali di consulenza e sostegno.

Solo nei casi in cui il minore risulta subire grave pregiudizio nella famiglia può darsi che ne sia disposto l'allontanamento temporaneo, che soltanto in casi eccezionali può diventare definitivo, quando ogni tentativo di mantenere il rapporto familiare risulta fallito o tale da compromettere irreparabilmente lo sviluppo fisiopsichico del minore.

La famiglia è la società naturale più adatta alla crescita dell'individuo, ma in alcuni casi può essere luogo in cui si sviluppano relazioni mortificanti per i bambini e i ragazzi. Il disadattamento sociale, la patologia mentale e i molteplici problemi connessi possono avere radici profonde nella compagine familiare come ben hanno evidenziato studi sociologici e psicologici ormai condivisi da tutta la comunità scientifica.

L'esistenza di famiglie multiproblematiche, maltrattanti e abusanti è fenomeno deprecato dai mezzi di informazione, quando riferiscono casi eclatanti di violenza nelle mura domestiche.

Eppure con il medesimo rilievo scandalistico gli stessi mezzi di informazione enfatizzano notizie di provvedimenti giudiziari di allontanamento dei figli dai genitori, descrivendoli come ingiustificata "sottrazione", sulla base di informazioni provenienti solo dagli stessi genitori, senza dar conto delle ragioni che li hanno motivati.

Emblematico di questo atteggiamento, pregiudizialmente e acriticamente solidale con le "ragioni" degli adulti, in un'ottica di privatizzazione degli interessi in gioco, è il titolo di prima pagina che, all'indomani della mancata approvazione alla Camera del DDL 2517, ha definito i contrari alla riforma voluta dal Ministro Castelli *"ladri di bambini... separati di forza dai loro legittimi genitori"* ("la Padania" 6 novembre 03)..

Il convegno ha visto una numerosissima presenza di operatori dei Servizi Psicosociali, di questa Regione, ma non solo. Essi sono quotidianamente a contatto con i Tribunali per i Minorenni ai quali forniscono gli strumenti per eseguirne le decisioni. In questa attività emerge in modo problematico la duplicità del ruolo dei Servizi, da un lato di sostegno a favore dei minori e delle loro famiglie, dall'altro di controllo sociale. Gli operatori dei Servizi si muovono in un campo che deve fare i conti con difficoltà intrinseche (il contenuto dei loro interventi è segnato dall'ambivalenza tra consenso e rifiuto da parte degli utenti) e connesse alla gestione istituzionale da parte degli Enti Locali, condizionata da esigenze di consenso sociale e da limitazioni finanziarie. Di queste difficoltà, che solo parzialmente possono essere contenute dalla professionalità degli operatori, ha riferito nel suo puntuale intervento Paola Rossi, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

I contributi dei relatori, ampi, approfonditi e puntuali, sono stati molto utili per definire i temi la cui trattazione è stata loro affidata con riferimento al tessuto sociale in cui si inseriscono gli interventi giudiziari, alla tutela dei soggetti deboli nell'ambito delle relazioni familiari, alle garanzie dei diritti dei minori e degli adulti nel processo.

Una sessione è stata riservata a lavori di gruppo sui problemi più rilevanti dell'attività giudiziaria civile: la gestione del conflitto nelle relazioni familiari, la loro interruzione (allontanamento,

adottabilità), il rapporto tra giurisdizione e attività amministrativa nella protezione dei minori, l'ascolto, la tutela dell'identità originaria nell'adozione

Sui primi temi (immagine sociale della famiglia, risorse sociali per la famiglia, nuovi modelli di famiglia) sono state illuminanti le complesse relazioni di Grazia Maria Dente (docente di legislazione sociale), di Francesco Antonioli (giornalista) e di Francesco Belletti (sociologo) alle quali per la loro ampiezza e complessità non posso che rinviare.

La magistrale relazione di Alfredo Carlo Moro si è occupata dei provvedimenti a tutela dei diritti dei minori, analizzandone i presupposti e le ragioni mentre sulle patologie familiari abbiamo avuto modo di riflettere grazie alle approfondite relazioni di Francesco Rovetto e di Cesare Piccinini, docenti di psicologia e psichiatria.

Il problema che si pone in ogni intervento del giudice minorile è di capire bene quali sono le condizioni materiali e relazionali di un determinato minore nella sua famiglia. A tal fine è necessaria una grande capacità di osservazione ed esame imparziale di tutte le posizioni dei soggetti coinvolti, di ascolto di tutte le voci, non solo del minore ma anche degli adulti in relazione con lui. Come risulta bene dalla relazione del gruppo di lavoro su questo tema, l'ascolto non si riferisce solo alle parole, ma anche ai silenzi e ai segnali che arrivano dagli altri, ma anche da noi stessi, poiché in una relazione tra persone, vi è sempre il rischio che chi ascolta si sovrapponga agli altri e recepisca solo ciò che preferisce.

Su questo tema dobbiamo essere molto avvertiti e attivare tutte le nostre capacità critiche.

Una volta studiata, conosciuta, compresa la realtà, è compito del giudice attuare "la giustizia del caso concreto", che, nei nostri casi, si sostanzia in una serie di interventi che vanno ben al di là del solo profilo tecnico giuridico.

A queste decisioni, fondamentalmente determinate da criteri di valutazione non formalizzati a cui le norme di legge rinviano, i Giudici Onorari dei Tribunali per i Minorenni apportano il contributo della loro specifica competenza, all'interno di un assetto istituzionale pienamente rispondente ai principi della giurisdizione.

Quando la giustizia interviene in situazioni familiari altamente patologiche si trova spesso di fronte a verità "indicibili", negate pervicacemente dagli adulti coinvolti. Ciò avviene soprattutto nei casi in cui si ipotizzano abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari a danno di minori e in cui l'intervento minorile procede parallelamente all'indagine penale a carico degli adulti. La relazione di Marco Bouchard ha tracciato con grande chiarezza ed efficacia la differenza tra la verità processuale, che emerge e viene accertata nel processo, sia penale che minorile, e la verità effettiva, quella in cui la vittima dei reati si trova a vivere. La verità processuale è necessariamente parziale, rappresenta frammenti di realtà che le regole del processo hanno permesso di accettare. Si tratta di regole processuali, ma ancor prima di principi di criteri di diritto sostanziale, che sono diversi per la giustizia penale e minorile. L'intervento civile a tutela del minore non necessariamente dipende dall'accertamento del reato, ma deve avere una sua autonoma consistenza riferita alla qualità delle relazioni familiari e al vissuto del minore; il mancato riconoscimento della responsabilità penale del genitore non esclude che possa essere accertata una incapacità parentale che può giustificare limitazioni della potestà.

Dal punto di vista operativo occorre segnalare quanto sia indispensabile trovare una comunicazione effettiva (al di là dell'obbligo formale sancito dall'art. 609/10 CP) tra i magistrati minorili e quelli penali, per evitare che la vittima minorenne possa subire le conseguenze di iniziative processuali scoordinate o addirittura confliggenti..

Il tema delle regole nel processo civile minorile è stato trattato nella relazione di Angelo Vaccaro in modo così ampio e approfondito che ogni commento sarebbe riduttivo. Ricordo soltanto che da tempo ormai è emersa non solo nella dottrina, ma anche tra i magistrati minorili una profonda

insoddisfazione per il sistema vigente che affida ogni provvedimento del TM alla scarna procedura prevista dagli art.737 segg. CPC (“disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio”) sia pure con gli aggiustamenti in senso garantista introdotti dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione. Già nel convegno tenutosi nel 1987 a Venezia e organizzato da Paolo Dusi si era cominciato a discutere della procedura civile minorile e l’AIMMF ha elaborato fin dal 2000 un articolato di riforma. Per altro verso nell’esperienza dei procedimenti familiari avanti al Tribunale ordinario (separazioni, divorzi) anche il rito contenzioso come previsto dal Codice ha mostrato da tempo i suoi limiti. Sarebbe quindi auspicabile disporre di un modello processuale più adeguato alla materia familiare e minorile, tendenzialmente unitario data l’omogeneità dei problemi.

Il disegno di legge “disciplina della difesa di ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli art.336 e 337 CC”(4294 Camera) presentato dal Ministro Castelli il 19 settembre in attuazione della riserva contenuta nella legge 28/3/01 n.149 per le procedure di adattabilità e sulla potestà, non sembra adeguato, poiché non contiene regole chiare (le lascia ancora alla discrezionalità del giudice), il minore non è considerato soggetto processuale, non se ne prevede la rappresentanza né la difesa. L’AIMMF si riserva di formulare proposte costruttive per l’articolazione di norme processuali che rispondano ai criteri costituzionali del giusto processo senza trascurare gli specifici contenuti minorili.

Sarebbe inoltre necessario individuare e avviare momenti di comunicazione e confronto sulle prassi processuali adottate nei singoli Tribunale per i Minorenni in modo da cercare di individuare criteri quanto più possibile condivisi.

Come per tutti gli altri settori della giustizia, anche per la giustizia minorile occorrerebbe, infine, per rendere effettiva la tutela giudiziaria dei diritti, rinforzare e rendere più efficienti le strutture.. Attualmente i Tribunale per i Minorenni in Italia sono 29, collocati nelle sedi delle Corti d’Appello, i giudici togati sono 182 (organico non ovunque coperto per intero) gli onorari sono più o meno il triplo. La distribuzione dei Tribunali sul territorio e gli organici di ciascuno di essi presentano alcuni squilibri. Per esempio l’Emilia Romagna, pur essendo una regione con 3.920.000 abitanti e 9 province, ha soltanto un Tribunale per i Minorenni con sei togati. Soltanto il Tribunale per i Minorenni del Veneto è più svantaggiato, avendo altrettanti togati per un territorio più ampio (4.395.000 abitanti). Tutti gli altri Tribunali hanno un organico, sia di giudici che di personale amministrativo, più adeguato al territorio, talora apparentemente sovrabbondante in alcune regioni che hanno due, tre o quattro Tribunali. Sarebbe quindi necessaria una più razionale distribuzione della forza lavoro nelle varie sedi.

In alcuni interventi è stata sottolineata l’esigenza che venga incrementata la formazione professionale di tutti i soggetti che agiscono nella materia minorile.

I magistrati togati da molti anni usufruiscono dei corsi di aggiornamento del CSM a cui però non sono ammessi i giudici onorari: solo da qualche anno questi ultimi possono accedere alla formazione decentrata.

Sarebbe necessaria una più diffusa e specifica formazione degli avvocati poiché solo la presenza di un difensore specializzato può rendere effettiva la rappresentanza e la difesa dei diritti dei minori nel processo, riconosciuta dalla Convenzione di Strasburgo da poco ratificata in Italia.

E’ stata rilevata l’opportunità che vengano sperimentati momenti di formazione comune di giudici, avvocati e operatori dei Servizi Sociali.

La relazione di Carla Marcucci, membro del Direttivo dell’Associazione degli Avvocati per la Famiglia ha portato un contributo utilissimo ad un confronto critico e costruttivo, che possiamo sperare continui in modo non occasionale. Nella stessa linea si sono posti gli interventi di avvocati che fanno parte delle Camere minorili.

Il Dott. Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei Minori della Regione Veneto, con la sua relazione ha riferito sull'esperienza di una figura di cui già in passato la nostra associazione aveva indicato l'opportunità di istituzione in tutte le regioni, che ancora oggi appare auspicabile. Infatti l'istituzione di un pubblico tutore può alleggerire i giudici minorili da compiti di promozione dei diritti dei minori (storicamente svolti) ricollocandoli in una posizione più convincente, di garanzia giurisdizionale. La tutela dei diritti dei minori (così come di altri incapaci di provvedere a se stessi) non può essere rimessa ad una generica assistenza sociale, ma deve trovare tutela sostanziale e processuale. Ciò richiederebbe anche la disponibilità di soggetti privati che, coordinati dal pubblico tutore, assumano le funzioni tutelari con un certo grado di professionalità, in un quadro di solidarietà in cui il “privato sociale” dovrebbe essere sensibilizzato e chiamato a collaborare.

La tavola rotonda conclusiva era stata pensata come un momento di confronto, sul futuro della giustizia minorile, tra i rappresentanti delle sue varie componenti culturali: i magistrati, gli avvocati, gli operatori psicosociali, nonché tra le forze politiche favorevoli e contrarie alla riforma Castelli. La mancata presenza dei parlamentari di area governativa ha vanificato la nostra aspettativa. Abbiamo potuto soltanto ascoltare gli interventi dei parlamentari dell'opposizione che hanno riferito sul lungo e complesso percorso dell'ietr legislativo.

La presenza del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati ha dato un segno tangibile dell'attenzione di tutta la magistratura associata alle vicende della giustizia, che meritano di non essere trascurate nonostante la loro tradizionale “separatezza”.

Dagli interventi dei due rappresentanti della professione forense (Consiglio Nazionale Forense e Organismo Unitario Avvocatura) sono emerse posizioni differenziate, più attenta alla dinamica istituzionale nel primo caso, più condizionata da prese di posizione polemiche nel secondo. Ciò ha dimostrato quanto sia difficile che gli avvocati possano esprimere una linea unitaria sui temi istituzionali della giustizia minorile.

Il Convegno è stato dunque un'occasione per pensare insieme sui temi fondamentali del lavoro giurisdizionale minorile. Abbiamo bisogno di continuare a pensare.

Nei mesi scorsi abbiamo vissuto un periodo intenso di mobilitazione, di riflessione, di comunicazione tra di noi e con tutti coloro che condividono i valori della cultura minorile.

Con un grande impegno comune siamo riusciti a rendere evidenti i limiti e gli equivoci di una riforma che rischia di svuotare e disperdere un patrimonio cresciuto in oltre cinquant'anni di storia. Resta ancora molto da fare, ma abbiamo posto le basi per proseguire, in modo propositivo e costruttivo.